



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO

ORDINANZA SINDACALE n. 18 del 7 AGO. 2020

OGGETTO: Recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 - Ordinanza contingibile ed urgente n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana. Proroga misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus COVID-19.

IL SINDACO

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi nell'intero territorio nazionale ed internazionale del virus COVID-19 (cosiddetto "Coronavirus");

ORDINA

- Di recepire l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 31 del 9 agosto 2020 che costituisce parte integrante del presente atto;
Ferne le disposizioni di cui alle vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, sono vietate tutte le attività esercitate al chiuso in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
Per l'esercizio di attività all'esterno, fermo il principio del distanziamento interpersonale e tenuto conto, anche in deroga a contrarie disposizioni più favorevoli, che ciascun esercizio non può tendenzialmente ospitare oltre il 40% dell'afflusso di pubblico normalmente autorizzato, si applicano le linee guida del 9 luglio 2020 e ss.mm.ii., approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Gli utenti dovranno sempre indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno.
Le notti del 14 e 15 agosto p.v., tenuto conto della necessità di assicurare una adeguata prevenzione del rischio di contagio, sono vietati gli eventi aggregativi e, pertanto, resta fermo, l'assoluto divieto di assembramento, il limite massimo del 40% della capienza, l'obbligo di indossare la mascherina.
- Si reitera l'obbligo a carico dei titolari delle attività commerciali e degli esercizi pubblici di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile per tutti i clienti; potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C;
- E' necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;
- E' necessario garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti;
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- Di rispettare il limite massimo del 40% della capienza;
- L'inadempimento delle disposizioni che precedono determinano sanzioni previste per legge in capo ai titolari delle attività economiche e produttive (che hanno altresì l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni anche da parte dei clienti), e determinano, altresì, la sospensione delle attività (anche per 15 giorni) e il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza e di adeguati livelli di protezione e, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00).

In caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Su tutto il territorio comunale per l'intera giornata (00:00-24:00):

E' obbligatorio l'uso di mascherina e il mantenimento del necessario distanziamento, nei momenti di attesa (fila) per gli accessi alle attività commerciali, pubblici esercizi, uffici pubblici e aperti al pubblico;

E' fatta espressa raccomandazione a tutti i cittadini, nonché ai titolari di attività economiche e sociali, di attuare puntualmente le ulteriori misure di sicurezza prescritte dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, per la prevenzione dei rischi di contagio.

Si rammenta che, fatta eccezione per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e relativo accompagnatore, è fatto obbligo all'aperto di portare con sé la mascherina e di indossarla ogni qualvolta la distanza interpersonale, sia inferiore ad un metro.